

V

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 263 II Legislatura

DISEGNO DI LEGGE N. 13

NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 23.6.1976 N. 16

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 21/3/1977

REGIONE PUGLIA

NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 23.6.1976 N. 16 -

ARTICOLO UNICO - 5 BIS -

RELAZIONE

Di recente il TAR di Puglia ha rinviato alla Corte Costituzionale, per il giudizio di legittimità, l'art. 5 della legge regionale 23.6.1976 n. 16, con relativa sospensione dei provvedimenti impegnati.

La presumibile ipotesi di ulteriori giudizi sullo stesso argomento non può non determinare il blocco di tutti i meccanismi predisposti alla realizzazione di opere pubbliche che comportino espropriazione.

Non sono da escludere altre contingenze che possano determinare simili inconvenienti, con gli stessi pericoli di danno.

Ferma restando la volontà politica di delegare agli Enti locali le attribuzioni di cui all'art. 5 della legge in questione, si ravvisa l'opportunità di articolare un meccanismo legislativo che ponga in condizione la Regione di esercitare in proprio ed in modo diretto i poteri alla stessa attribuiti dalle vigenti disposizioni legislative in casi determinati, e per ragionevoli motivi.

L'articolo di legge che si propone consente infatti alla Giunta di avocare, alla Regione per particolari contingenze gli adempimenti delegati a norma dell'art. 5 della legge regionale n° 16/76.

ARTICOLO UNICO

Nel contesto della legge regionale 23.6.1976 n° 16 è inserito l'art. 5 bis così formulato:

" Per particolari giustificate contingenze e per periodi determinati la Giunta Regionale può, con provvedimento motivato, avocare alla Regione gli adempimenti delegati a norma del precedente articolo 5.

In tal caso il Presidente della Giunta Regionale esercita i poteri attribuiti dall'art. 5 ai Sindaci, ai Presidenti delle Province, delle Comunità montane e loro Consorzi ".

COMUNE REGIONALE PIQUA
V. C. Cons.
Trasmissione al Cons.
liare permanente n. 233.77